



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Ordinanza N. 25 Reg. Atti Commissario Straordinario del 8 MAG. 2019, prot. n. PD37

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - PERIODO DI MASSIMA ALLERTA DAL 15/06/2019 AL 15/09/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri: l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

RICHIAMATO il DPGR del 16 aprile 2019, n. 232 (BURP n° 43 del 18/04/2019), che conferma per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretando che ***"nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative"***;

VISTA la nota della Regione Puglia – Protezione Civile – AOO_026/Prot. 4700 del 03/05/2019 di trasmissione del DPGR n. 232 del 16/04/2019 e di invito ai Sindaci, quali Autorità Locali di Protezione Civile, ad emanare apposita Ordinanza, nonché adottare iniziative opportune per la massima divulgazione e applicazione del Decreto sul territorio di competenza;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 - "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 - "Codice della Protezione Civile";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'11/10/2017 di approvazione dell'aggiornamento del vigente "Piano di Emergenza Comunale";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 75 del 14/12/2018, prot. 19929 di nomina del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e nomina dei Responsabili delle Funzioni di Supporto;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 - "Legge - quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTA la L.R. 30/11/2000, n. 18 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014 - "Sistema regionale di protezione civile";

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 - "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTI l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11/01/2001;

VISTA la legge n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 - "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007";

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

VISTE le direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i., nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020;

VISTO il Regolamento CE N. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2019 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge 353/2000) e/o immediatamente ed esse adiacenti, **dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019** è tassativamente vietato:

- a. accendere fuochi di ogni genere;
- b. far brillare mine o usare esplosivi;
- c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, nonché le linee guida riportate nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

3. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale o al Comando Stazione Carabinieri riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA

I proprietari, affittuari, conduttori e /o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1) della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6 – 7 – 8 della Legge 21/11/2000, n. 353, con una sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo **di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 (P.M.R.: € 2.065,82);**

- alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste al punto 2) della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016;
- ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

DISPONE

a) Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e gli Organi di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

b) Che la presente Ordinanza sia inviata al **Prefetto di Bari** e alla **Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile**.

c) Che la presente Ordinanza sia notificata nei modi e nelle forme di legge a:

- Gruppo Carabinieri Forestale – Bari;
- Comando Stazione Carabinieri di Turi;
- Comando Polizia Locale – Sede;
- Ufficio Tecnico Comunale – Urbanistica ed Assetto del Territorio;
- Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP.;
- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. – Bari -;
- Acquedotto Pugliese S.p.A. – Bari;
- Città Metropolitana di Bari;
- ANAS S.p.A. – Compartimento di Bari;
- ARIF Puglia – Bari.

d) Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Segreteria Generale di questo Ente, per la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico.

COMUNICA

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. ed entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Responsabile del Procedimento: Capo Settore Polizia Locale e SUAP – Dott. Raffaele Campanella.

Comando di Polizia Locale – Piazza Silvio Orlandi, 17 - TURI – Tel.: 080/8915014 – PEC: poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it; poliziamunicipale@comune.turi.ba.it.

Dalla Residenza Municipale, li - 8 MAG. 2019

**Il Commissario Straordinario
Andrea CANTADORI**

**Il Sub Commissario Prefettizio
Dott. Sebastiano GIANGRANDE**

